

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2025, n. 52

Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato.
Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011.

(GU n.26 del 4-7-2026)

Capo I

Disposizioni in materia di cave

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54
del 28 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), ed o), dello Statuto;
Vista la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilit  ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), ed in particolare gli articoli 119 e 154;
Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela
dell'acqua dall'inquinamento), ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione
dell'autorit  idrica Toscana e delle autorit  per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n.
35/2011 e n. 14/2007);
Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in
materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997,
l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento»);
Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle autonomie
locali nella seduta del 27 giugno 2025 sulle proposte di legge n. 311
e n. 317 recanti modifiche, rispettivamente, alle leggi regionali n.
35/2015 e n. 69/2011;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il Capo I - Disposizioni in materia di cave:

1. la gestione delle acque meteoriche dilavanti connesse alle
attivit  estrattive e' disciplinata dal combinato disposto delle
disposizioni di cui alla l.r. n. 20/2006 e al regolamento regionale
n. 46/R/2008;

2. e' necessario rendere sostenibili gli impatti derivanti dal complesso delle attivita' estrattive, con particolare riferimento alla tutela dei punti di prelievo delle acque grezze superficiali e sotterranee da sottoporre a potabilizzazione da parte del servizio idrico integrato;

3. e' quindi necessario precisare meglio i contenuti prescrittivi a tutela dell'ambiente previsti negli atti autorizzativi delle attivita' di estrazione e le connesse disposizioni relative alla decadenza dell'autorizzazione;

4. l'impatto del complesso delle attivita' estrattive del comprensorio apuo-versiliese determina maggiori oneri a carico del servizio idrico integrato, prodotti da un aggravamento del processo di potabilizzazione delle acque grezze prelevate dai corpi idrici del comprensorio;

5. al momento, i maggiori oneri ricadono integralmente sulla tariffa del servizio idrico integrato posta a carico della generalita' degli utenti;

6. sulla base del principio «Chi inquina paga» e' necessario vincolare una quota del contributo di concessione per l'estrazione dei materiali lapidei, di cui alla l.r. n. 35/2015, per coprire i maggiori oneri finanziari che sopporta il gestore del servizio idrico integrato per la potabilizzazione nel comprensorio apuo-versiliese di cui all'art. 40-ter della medesima legge regionale;

7. gli oneri aggiuntivi sul gestore del servizio idrico integrato, che si determinano nel distretto apuo-versiliese per il sistema di potabilizzazione delle acque captate, saranno compensati dal contributo a valere sulle tasse di concessione per l'estrazione dei materiali lapidei, che i comuni sono tenuti a versare al gestore a seguito delle disposizioni della presente legge;

8. in riferimento ad altro aspetto trattato dalla presente legge, si rileva come, attualmente, la l.r. n. 35/2015 preveda disposizioni tese a favorire la lavorazione del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale - con il conseguente incentivo a generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture - esclusivamente in riferimento all'attivita' estrattiva esercitata sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale in conseguenza della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 38, commi 5 e 6 della medesima legge;

9. la stipula di tali convenzioni, che hanno quale contenuto uno specifico impegno da parte del concessionario ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, hanno rappresentato, per le attivita' estrattive il cui termine era in scadenza tra i sette ed i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, la «conditio sine qua non» per aumentare la durata del titolo abilitativo in essere, o per ottenere il rilascio di un nuovo provvedimento con scadenza prolungata, comunque non superiore a venticinque anni dal 31 ottobre 2016;

10. anche alla luce del positivo riscontro ottenuto con l'attuazione delle predette disposizioni, con il duplice obiettivo di implementare in via generale le ricadute socioeconomiche sui territori di riferimento derivanti dall'attivita' estrattiva e di perseguire, in coerenza con i principi contenuti nella giurisprudenza formatasi in materia, la minimizzazione degli impatti ambientali e le finalita' proprie dello sviluppo sostenibile, e' opportuno dettare norme che perseguano un complessivo incremento delle lavorazioni di qualita' in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto;

11. a tal fine, con il presente intervento normativo, si prevede pertanto che anche il rilascio delle nuove concessioni per l'esercizio dell'attivita' estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale sia subordinato alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale;

12. inoltre, per le medesime finalita', anche con l'obiettivo di perseguire l'uniformita' della disciplina in materia e stimolare ulteriormente la promozione della filiera produttiva territoriale, si prevedono specifiche disposizioni sia per quanto concerne l'attivita' estrattiva esercitata nelle «cave miste» - ovvero quelle che vedono

la compresenza di agro marmifero e bene stimato - sia per quella esercitata nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune; in riferimento a tali disposizioni, con l'esclusione di quelle afferenti ai casi di «cave miste» caratterizzate dalla prevalenza del patrimonio indisponibile del comune, viene comunque previsto un differimento dell'efficacia delle stesse al fine di consentire alle imprese e agli enti locali un tempo congruo per l'adeguamento delle modalita' organizzative e operative alle nuove previsioni, nonche' per favorire una transizione graduale che eviti criticita' applicative;

13. fermo restando il rispetto di specifiche condizioni e nell'ambito di un definito limite temporale, si ritiene opportuno, sempre in relazione all'attivita' estrattiva concernente il distretto apuoversiliense, favorire l'impiego del materiale detritico depositato all'interno dei siti estrattivi ai fini della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita';

Per quanto concerne il Capo II - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato:

14. e' necessario disporre che l'Autorita' idrica Toscana proceda ad adeguare la tariffa del servizio idrico integrato a seguito del versamento della percentuale di contributo di cui agli articoli 27 e 36 della l.r. n. 35/2015 effettuato da parte del comune al gestore in conto esercizio, al fine di ridurre la tariffa dei maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore nell'ambito del distretto apuo-versiliense di cui all'art. 40-ter della medesima l.r. n. 35/2015;

Per quanto concerne il Capo III - Disposizioni finali:

15. in fase di prima applicazione del piano regionale cave (PRC) e' necessario altresì disciplinare la facolta' dei comuni di adeguare i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica anche nel caso in cui il complesso delle volumetrie residue gia' autorizzate e non ancora escavate, superi gli obiettivi di produzione sostenibile stabilite dal PRC, consentendo ai comuni di individuare nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti;

16. e' necessario disporre che nelle nuove aree a destinazione estrattiva individuate senza la stipula di accordi, possano essere ammesse solo varianti relative ad autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell'avviso di approvazione del PRC e con il limite delle volumetrie residue di scavo previste con l'autorizzazione originaria, con la condizione che resti ferma la scadenza della stessa autorizzazione originaria;

Approva la presente legge:

Art. 1

Oggetto e contenuto dell'autorizzazione.
Modifiche all'art. 18 della l.r. n. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014), dopo le parole: «gli interventi» sono inserite le seguenti: «di tutela e».

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 18 della l.r. n. 35/2015, le parole: «le prescrizioni per l'esercizio dell'attivita' e» sono sostituite dalle seguenti: «le prescrizioni per l'esercizio dell'attivita' tra le quali sono evidenziate, in particolare, quelle a tutela delle matrici ambientali e le prescrizioni».

Art. 2

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.
Modifiche all'art. 21 della l.r. n. 35/2015.

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «agli interventi» sono inserite le seguenti: «di tutela ambientale e».

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 35/2015 e' inserita la seguente:

«g-bis) per i siti estrattivi del distretto apuo-versiliese in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, inadempimento delle prescrizioni di cui all'articolo 35-bis 1, comma 2, fissate dal provvedimento autorizzativo;».

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 21 della l.r. n. 35/2015 le parole: «f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), g) e g-bis)».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «comma 1, lettera g)» sono inserite le seguenti: «e g-bis)».

5. Al comma 2-bis dell'art. 21 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «comma 1, lettera g)» sono inserite le seguenti: «e g-bis)».

Art. 3

Contributo di estrazione.

Modifiche all'art. 27 della l.r. n. 35/2015.

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 27 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «competente per territorio» sono inserite le seguenti: «, al gestore del servizio idrico integrato che opera nei comuni di cui all'art. 40-ter».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della l.r. n. 35/2015 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nel distretto apuo-versiliese di cui all'art. 40-ter, un importo pari all'1,90 per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), e' vincolato alla riduzione tariffaria per sostenere i costi operativi di potabilizzazione ed e' versato al gestore del servizio idrico integrato come contributo in conto esercizio».

3. Al comma 5 dell'art. 27 della l.r. n. 35/2015 dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Tale contributo non puo' avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 1.».

Art. 4

Procedimento per il rilascio della concessione.

Modifiche all'art. 35 della l.r. n. 35/2015.

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 35 della l.r. n. 35/2015 e' abrogata.

2. Il comma 6 dell'art. 35 della l.r. n. 35/2015 e' sostituito dal seguente:

«6. Il rilascio della concessione e' subordinato all'approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5 e alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilita' del prodotto che ne dia garanzia effettiva e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.».

3. Al comma 7 dell'art. 35 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «venga approvato» sono inserite le seguenti: «o non si proceda con la stipula della convenzione».

Art. 5

Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Modifiche all'art. 35-bis della l.r. n. 35/2015.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 35-bis della l.r. n. 35/2015 e' inserito il seguente:

«2-bis. Ai siti estrattivi in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non e' prevalente si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui

all'art. 35-bis 1. In tali casi la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale e' calcolata sul sito estrattivo unitario.».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 35-bis della l.r. n. 35/2015 e' aggiunto il seguente periodo: «In tali casi l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all'art. 35, comma 6, e' calcolato sul sito estrattivo unitario.».

Art. 6

Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune. Inserimento dell'art. 35-bis 1 nella l.r. n. 35/2015.

1. Dopo l'art. 35-bis della l.r. n. 35/2015 e' inserito il seguente:

«Art. 35-bis 1 (Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune). - 1. Per i siti estrattivi in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, il progetto definitivo di cui all'art. 17, comma 1, contiene, oltre ai contenuti previsti dal medesimo comma 1, un piano di utilizzo dei materiali che attesti l'impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio complessivamente estratto.

2. In tali casi l'autorizzazione contiene, oltre ai contenuti di cui all'art. 18, comma 2, le prescrizioni per assicurare il rispetto dell'impegno di cui al comma 1.».

Art. 7

Contributo di estrazione e canone concessorio.
Modifiche all'art. 36 della l.r. n. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 36 della l.r. n. 35/2015 nel primo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalle seguenti: «10,20».

2. Al comma 2 dell'art. 36 della l.r. n. 35/2015, la parola: «4,20» e' sostituita dalla seguente: «4,30».

3. Al comma 6 dell'art. 36 della l.r. n. 35/2015, la parola: «15» e' sostituita dalla seguente: «15,20».

Art. 8

Cause di decadenza della concessione.
Modifiche all'art. 37 della l.r. n. 35/2015.

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 37 della l.r. n. 35/2015 e' aggiunta la seguente:

«f-bis) il reiterato inadempimento, nell'arco di un biennio, delle prescrizioni a tutela delle matrici ambientali di cui all'art. 18, comma 2, lettera c).».

Art. 9

Autorizzazioni e concessioni esistenti.
Modifiche all'art. 38 della l.r. n. 35/2015.

1. Dopo il comma 6-bis dell'art. 38 della l.r. n. 35/2015 e' inserito il seguente:

«6-ter. Nelle ipotesi di cui all'art. 35-bis, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale previsto dai commi 5 e 6, e' calcolato sul sito estrattivo unitario in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle convenzioni sottoscritte, ai sensi dei commi 5 e 6, prima dell'entrata in vigore del presente comma.».

Art. 10

Disposizioni in favore dell'utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche. Inserimento dell'art. 41-bis nella l.r. n. 35/2015.

1. Dopo l'art. 41 della l.r. n. 35/2015, nel capo VI - Disposizioni relative al distretto apuoversiliense, e' inserito il seguente:

«Art. 41-bis (Disposizioni in favore dell'utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche). - 1. Al fine di favorire l'impiego del materiale detritico depositato all'interno dei siti estrattivi, le quantita' sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'art. 113 della l.r. n. 65/2014 sono computate, fino alla data del 31 dicembre 2027, non tenendo conto di tale materiale nei casi in cui esso sia utilizzato per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita'.

2. Ai fini di cui al comma 1, non e' computato esclusivamente il materiale detritico:

a) gia' depositato all'interno dei siti estrattivi alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 47 (Piano regionale cave di cui all'art. 6 della l.r. n. 35/2015. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 65/2014);

b) la cui rimozione sia prevista dai progetti di coltivazione presentati successivamente all'approvazione del relativo piano attuativo da parte del comune e non sia in contrasto con le pertinenti disposizioni previste nello stesso piano attuativo.

3. Il comune individua le modalita' operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la relativa documentazione, che i titolari delle autorizzazioni all'escavazione sono tenuti a presentare al comune medesimo.».

Art. 11

Inadempimento dei comuni.

Modifiche all'art. 54 della l.r. n. 35/2015.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «all'Ente Parco» la parola: «ed» e' cassata e sono inserite, a seguire, le seguenti: «, al gestore del servizio idrico integrato che opera nei comuni di cui all'art. 40-ter e».

Capo II**Disposizioni in materia di servizio idrico integrato**

Art. 12

Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliense. Inserimento dell'art. 22-ter nella l.r. n. 69/2011.

1. Dopo l'art. 22-bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007), e' inserito il seguente:

«Art. 22-ter (Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliense di cui all'art. 40-ter della l.r. n. 35/2015). - 1. La tariffa del servizio idrico integrato e' adeguata, secondo quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 27 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014), ai fini della riduzione della componente tariffaria per i maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore nell'ambito del distretto Apuo-Versiliense di cui all'art. 40-ter della l.r. n. 35/2015.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune versa in conto esercizio al gestore del servizio idrico integrato la percentuale di contributo di cui agli articoli 27 e 36 della l.r. n. 35/2015.

3. L'Autorita' idrica Toscana comunica l'adeguamento della tariffa del servizio idrico integrato all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in occasione di ciascuna revisione tariffaria prevista dalla normativa vigente.».

Capo III Disposizioni finali

Art. 13

Disposizioni transitorie in caso di superamento degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC. Inserimento dell'art. 58-ter nella l.r. n. 35/2015.

1. Dopo l'art. 58-bis della l.r. n. 35/2015 e' inserito il seguente:

«Art. 58-ter (Disposizioni transitorie in caso di superamento degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC). - 1. In fase di prima applicazione del PRC, nel caso in cui all'interno del comprensorio il complesso delle volumetrie residue gia' autorizzate e non ancora escavate superi gli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC stesso, i comuni del comprensorio, ove necessario, possono adeguare i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art. 9, comma 2, e possono individuare nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

2. Nelle nuove aree a destinazione estrattiva individuate ai sensi del comma 1, sono ammesse solo le varianti di cui all'articolo art. 23, relative ad autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell'avviso di approvazione del PRC, fermo restando il limite delle volumetrie residue di scavo previste con l'autorizzazione originaria ed a condizione che resti ferma la scadenza della stessa autorizzazione originaria.».

Art. 14

Decorrenza dell'efficacia.

Inserimento dell'art. 58-quater nella l.r. n. 35/2015

1. Dopo l'art. 58-ter della l.r. n. 35/2015 e' inserito il seguente:

«Art. 58-quater (Decorrenza dell'efficacia). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, lettera g-bis), di cui all'art. 35-bis, comma 2-bis, e di cui all'art. 35-bis 1, si applicano a far data dal 1° gennaio 2035.».

Art. 15

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 agosto 2025

GIANI

(Omissis).